



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2014 - 0006543 del 11/03/2014

Pratica N:

Ref. Mittente:

TIRRENO POWER S.p.A.
Centrale termoelettrica di Vado Ligure
Via Armando Diaz n.128
17047 Quiliano (SV)
Pec: centralevadoligure@pec.tirrenopower.com

e p.c. ISPRA
Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo delle attività
ispettive
Via V. Brancati, 48 - 00144 Roma
Pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Savona
Piazza Angelo Barile, 1 - 17100 Savona
Pec: prot.procura.savona@giustiziacert.it

ARPA Liguria
Via Bombrini, 8 - 16149 Genova
Pec: arpal@pec.arpal-gov.it

**OGGETTO: Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative del decreto
AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società Tirreno
Power S.p.A. di ubicata nei Comuni di Vado Ligure e Quiliano (SV)**

Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 08106 del 21 febbraio 2014, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) relativa alle attività di controllo condotte presso l'impianto in oggetto, si diffida codesta società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. n.152/06, come modificato dal D.Lgs. n.128/10, ad effettuare quanto richiesto dall'Autorità di Controllo nei tempi segnalati relativamente alle azioni indicate ai punti 1, 2, 4 e 7 a pag. 6 della citata nota di ISPRA del 21 febbraio 2014 e a comunicare successivamente quanto messo in atto.

Al riguardo, si sottolinea inoltre che, ove da ulteriori approfondimenti con ISPRA sulla base della più recente documentazione prodotta da codesta Società, venga confermata l'eventuale sussistenza delle inosservanze indicate ai punti f), k) e l) a pag. 5 - 6 della nota del 21 febbraio 2014, si procederà alla diffida ad effettuare le rimanenti azioni indicate ai punti 3, 5 e 6 a pag. 6 della medesima nota.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

All.:

- Nota prot. DVA-2014-04686 del 24/02/2014.
Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: MATT-DVA-4RI-AIA-C
Funzionario responsabile: milillo@minambiente.it, Tel 06 57225924
DVA-4RI-AIA-2014-0039.DOC

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040

e-mail: dva@minambiente.it

e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

ISPRA



PROTOCOLLO GENERALE
Nr.0008106 Data 21/02/2014
Tit. X Partenza



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2014 - 0004686 del 24/02/2014

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA - Div. IV - AIA
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Savona
Piazza Angelo Barile, 1 - 17100 SAVONA
prot.procura.savona@giustiziacerter.it

Copia

ARPA Liguria - Direzione Scientifica
Dott.ssa Tiziana Pollero
Via Bombrini, 8 - 16149 GENOVA
arpal@pec.arpal.gov.it



RIFERIMENTO: Autorizzazione Integrata Ambientale Decreto Ministro 0000227 del 14/12/2012 di autorizzazione della Centrale Termoelettrica TIRRENO POWER S.p.A. di Vado Ligure e Quiliano (SV), pubblicato in G.U. n. 4 del 05/01/2013.

OGGETTO: Esito attività di controllo ordinario del 28, 29 e 30 gennaio 2014 e del 17 febbraio 2014 presso la centrale termoelettrica TIRRENO POWER S.p.A. di Vado Ligure e Quiliano (SV).

Durante l'attività di controllo ordinario svolta da ISPRA e ARPA Liguria nelle giornate 28, 29 e 30 gennaio 2014 e da ARPA Liguria nella giornata del 17 febbraio 2014 presso la centrale termoelettrica TIRRENO POWER S.p.A. di Vado Ligure e Quiliano (SV), sono state accertate le seguenti circostanze.

- 1) Nel corso del sopralluogo effettuato il 28 gennaio 2014 presso l'area di deposito identificata con cartellonistica "fanghi ITSD CER 100121", adiacente all'area di impianto ITSD, sono stati riscontrati 13 scarrabili, alcuni dei quali coperti con teloni; uno degli scarrabili riportava l'indicazione di due differenti tipologie di rifiuti, identificati come "carta e cartone CER 15101" e "solo ceneri umide da sovraccarichi" senza indicazione del codice CER.

Su richiesta del GI il gestore ha comunicato che tutti gli scarrabili contenevano fanghi derivanti dall'impianto IPSD, ubicato nei pressi del parco carbone, movimentati a mezzo camion. Il GI ha provveduto a sollevare il telone di copertura di alcuni degli scarrabili coperti; il contenuto dello scarrabile è apparso omogeneo per aspetto e morfologia al contenuto degli scarrabili scoperti e compatibile con la tipologia di rifiuto dichiarata dal gestore.

L'area è risultata non identificata nella planimetria delle aree di deposito rifiuti e priva di un sistema di canalizzazione, raccolta e allontanamento delle acque meteoriche. A tal proposito il gestore ha comunicato che l'area di cui ha preso visione il GI corrisponde all'area di deposito temporaneo denominata 32, spostata rispetto alla posizione indicata in planimetria.

Il Gruppo Ispettivo ha accertato che in data 15 gennaio 2013, con nota prot. 224 inviata all'Autorità Competente, il gestore ha effettuato una prima variazione delle aree di stoccaggio rifiuti, rispetto alla comunicazione in autorizzazione, introducendo l'area denominata 31 e con successiva nota prot. 4.128 del 5 settembre 2013, avente per oggetto il nuovo assetto dell'impianto di trattamento spurghi del desolfatore, il gestore ha allegato una nuova tabella di sintesi delle aree di stoccaggio in cui è stata inserita la nuova area denominata 32, dedicata proprio ai fanghi dell'impianto IPSD ma in posizione diversa da quella riscontrata dal GI.

In relazione alla gestione dell'area di deposito temporaneo denominata 32, su richiesta del Gruppo Ispettivo, il gestore ha comunicato che la gestione effettiva risale ad inizio anno 2013 e solo di recente tale gestione è stata spostata nell'area in cui è stata visionata dal GI nel sopralluogo in data 28 gennaio u.s.

A tale proposito il gestore, con lettera prot. 604 del 6 febbraio 2013, ha comunicato che "... a far data da lunedì 10 febbraio 2014 tali rifiuti saranno stoccati in regime di deposito temporaneo nella



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

vasca interrata dotata di copertura con tettoia individuata con il numero progressivo 12 nella scheda e nella planimetria allegate.”.

Il GI ha verificato che la registrazione di giacenza dei rifiuti è comunque stata effettuata solo da settembre 2013, con la corretta numerazione e un riferimento all'area denominata "piazzale portineria secondaria", e da aprile 2013 senza riferimento alla numerazione ma con un riferimento geografico riportato come "piazzale pesa cenere". Il GI ha accertato pertanto che esiste un periodo di tempo in cui non è possibile recuperare le informazioni sulla giacenza dell'area di deposito dei fanghi proveniente dall'impianto IPSD.

- 2) Nel corso del sopralluogo effettuato il 28 gennaio 2014 sono stati riscontrati due scarrabili coperti, ubicati tra il chiarificatore ed il serbatoio BL502B, non identificati con codice CER. Su richiesta del Gruppo Ispettivo il gestore ha comunicato che i due scarrabili contenevano fanghi provenienti dalla vasca di sentina dell'impianto IPSC, in fase di drenaggio ed essiccamento, prima della caratterizzazione.

La collocazione nella suddetta area, a detta del gestore, consente la raccolta ed il collettamento delle acque di percolo, attraverso le valvole di drenaggio presenti sui due scarrabili, ed il loro invio alla vasca di sentina dell'impianto di trattamento ITSD.

A tal fine il GI ha effettuato un secondo sopralluogo presso l'area nella mattinata del 29 gennaio 2014, verificando che il posizionamento degli stessi è in sovrapposizione, in un caso, e in prossimità, nell'altro caso, di tombini recapitanti alla vasca di raccolta delle acque drenate dall'intera area dell'impianto ITSD.

- 3) Non è stato completato l'adeguamento degli SME alla norma UNI EN 14181; sulla base dell'ultimo crono programma trasmesso dal gestore con nota prot. 4104 del 04/09/2013, del quale gli Enti di Controllo hanno preso atto con nota prot. 40720 del 14/10/2013, l'adeguamento doveva essere completato entro il 31/12/2013. In particolare, al 29 gennaio 2014:

- ✓ sulle sezioni VL3 e VL4 risultano installati nuovi analizzatori con caratteristiche conformi alla norma UN EN 14181, non sono state ancora effettuate le prove di QAL2, previste dal gestore entro giugno 2014, sono effettuate settimanalmente prove di QAL3.
- ✓ ai punti di emissione dei gruppi VL51 e VL52 risultano installati analizzatori con caratteristiche conformi alla norma UN EN 14181, sono state eseguite le prove di QAL2, le rette di QAL2 non sono ad oggi inserite a sistema, sono effettuate settimanalmente prove di QAL3.

Si segnala in proposito che con PEC del 30 dicembre 2013 il gestore ha comunicato: *"Ci riferiamo alla nostra precedente PEC del 6 dicembre 2013, con la quale Vi comunicavamo l'inizio delle attività di adeguamento degli SME relativi alle sezioni termoelettriche VL3, VL4, VL5 (TG51 e TG52) in conformità a quanto prescritto nel PMC e come da noi comunicato nella lettera prot. n. 4104 del 4/9/2013. [...] Con la presente Vi comunichiamo l'avvenuto completamento delle attività sopra indicate..."*.

- 4) I rapporti di prova relativi alle analisi in autocontrollo effettuate allo scarico parziale "2h", con campionamenti effettuati il 23/04/2013 (rapporto di prova n. 467720/13 del 27/05/2013, laboratorio Theolab di Volpiano) e il 10/12/2013 (rapporto di prova n. 528771/14 del 27/01/2014, laboratorio Theolab di Volpiano), evidenziano un superamento della concentrazione limite autorizzata per il parametro Boro (2mg/l) pari rispettivamente a 36,4 mg/l e a 27,7 mg/l.

Il gestore ha effettuato contestualmente ai suddetti autocontrolli anche il prelievo e l'analisi delle acque mare in ingresso, riscontrando concentrazioni di boro rispettivamente pari a 4,23 mg/l (rapporto di prova n. 467719/13 del 27/05/2013, laboratorio Theolab di Volpiano) e 4,09 mg/l (rapporto di prova n. 521417/13 del 23/12/2013, laboratorio Theolab di Volpiano).

Si segnala in proposito che il gestore con nota prot. 380 del 28/01/2014, trasmessa via PEC il 25/01/2014 (acquisita con protocollo ISPRA 4011 del 28/01/2014), ha comunicato che *"...a seguito del ricevimento degli esiti dell'autocontrollo effettuato nel secondo semestre 2013 sullo scarico parziale denominato 2h, [...] si è registrata una criticità sul parametro "Boro", il cui valore è risultato superiore al valore limite stabilito nell'autorizzazione. A luglio 2013 era emersa analogha anomalia che aveva indotto il Gestore ad avviare immediatamente una serie di approfondimenti al fine della individuazione dell'esatta portata della problematica e delle iniziative di rimedio. Nel seguito della nota del 25/01/2014 il gestore ipotizza la realizzazione di un impianto pilota*



funzionante con resine a scambio ionico e successivamente di un impianto a piena scala per un'ipotetica soluzione della problematica entro il dicembre 2015.

- 5) I rapporti di prova relativi alle analisi in autocontrollo effettuate allo scarico finale "SF1", con campionamenti effettuati il 23/04/2013 (rapporto di prova n. 467723/13 del 27/05/2013, laboratorio Theolab di Volpiano) e l'11/11/2013 (rapporto di prova n. 517160/13 del 11/12/2013, laboratorio Theolab di Volpiano), evidenziano un superamento della concentrazione limite autorizzata per il parametro Boro, pari rispettivamente a 4,51 mg/l e a 4,50 mg/l.
Contestualmente ai suddetti autocontrolli il gestore ha effettuato il prelievo e l'analisi delle acque mare in ingresso, riscontrando concentrazioni di boro rispettivamente pari a 4,45 mg/l (rapporto di prova n. 467718/13 del 27/05/2013, laboratorio Theolab di Volpiano) e 5,54 mg/l (rapporto di prova n. 517161/13 del 11/12/2013, laboratorio Theolab di Volpiano).
- 6) Per effetto della richiesta del MATTM prot. DVA-2013-0027839 del 02/12/2013 relativa ai contenuti della nota ARPA Liguria prot. n. 30294 del 20/11/2013, sono stati richiesti al gestore chiarimenti in merito al valore di concentrazione media oraria per il parametro polveri pari a 74,262 mg/Nm³, superiore al limite in concentrazione autorizzato, pari a 20 mg/Nm³, registrato l'11/02/2013 alle ore 11:00 dal sistema di acquisizione dati asservito allo SME del gruppo VL4.
A tal proposito il gestore ha dichiarato che l'assenza di comunicazione deriva dal fatto che dai dati in linea prodotti dallo SME nel citato periodo, l'operatore non aveva evidenza di superamenti del limite autorizzato per la concentrazione media oraria in quanto il dato fornito dallo SME risultava pari a 3,883 mg/Nm³, stimato, come da stampa e annotazione dell'operatore effettuata in data 11 febbraio 2013. Il dato medio orario disponibile on line consultato da ARPA Liguria, risulta invece uguale a quello estratto da una nuova stampa dello stesso report relativo al giorno 11/02/2013 effettuata nella giornata del 12 febbraio 2013.
- 7) Nel corso del sopralluogo effettuato il 29 gennaio 2014, presso il parco carbone, il Gruppo Ispettivo ha rilevato la presenza di un impianto per il trattamento acque, che il gestore ha dichiarato essere l'impianto IPSD, di pretrattamento degli spurghi discontinui dell'impianto DeSOx, come da comunicazione prot. del 4128 del 05/09/2013.
A tal proposito, su richiesta del Gruppo Ispettivo, il gestore ha comunicato che la data di attivazione dell'impianto IPSD, e conseguentemente di produzione dei relativi fanghi, è il 1° marzo 2013, pur non potendo esibire formalità in tal senso.
- 8) Nel corso del controllo effettuato da ARPA Liguria il 17 febbraio 2014 si è rilevato che il gestore ha utilizzato OCD con contenuto di zolfo superiore al 0,3% in periodo di vigenza del decreto AIA in riferimento, anche antecedentemente alla richiesta di modifica non sostanziale inoltrata da Tirreno Power al MATTM (nota prot. n° 1401 del 14/03/2013) e alla conseguente lettera del MATTM n° DVA-2013-0016027 del 09/07/2013. A supporto di quanto sopra riportato si evidenzia:
- la dichiarazione del Gestore in merito alla data di stipula del contratto di approvvigionamento di OCD con zolfo inferiore al 0,3% avvenuta il 18/01/2013;
 - le risultanze analitiche acquisite da ARPAL nel corso del sopralluogo, di seguito riportate:
 - 1 - certificato analitico, redatto dalla Stazione Sperimentale per i Combustibili, n° 201300591 del 15/02/2013, relativo al campionamento del 28/01/2013 di OCD stoccato nel serbatoio SN2, tenore di zolfo rilevato nell'OCD: 0,9 %;
 - 2 - certificato analitico, redatto dalla Stazione Sperimentale per i Combustibili, n° 201301108 del 26/03/2013 relativo al campionamento del 25/02/2013 di OCD stoccato nel serbatoio SN2, tenore di zolfo rilevato nell'OCD: 0,88 %;
 - 3 - certificato analitico, redatto dalla Stazione Sperimentale per i Combustibili, n° 201301702 del 17/04/2013 relativo al campionamento del marzo 2013 di OCD stoccato nel serbatoio SN2, tenore di zolfo rilevato nell'OCD: 0,86 %;
 - 4 - certificato analitico, redatto dalla Stazione Sperimentale per i Combustibili, n° 201302140 del 17/05/2013 relativo al campionamento del 28/04/2013 di OCD stoccato nel serbatoio SN2, tenore di zolfo rilevato nell'OCD: 0,77 %;
 - 5 - certificato analitico, redatto dalla Stazione Sperimentale per i Combustibili, n° 201302609 dell'11/06/2013 relativo al campionamento del maggio 2013 di OCD stoccato nel serbatoio SN2, tenore di zolfo rilevato nell'OCD: 0,73 %.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Inoltre, a partire dal gennaio 2014, è stata modificata la destinazione d'uso di un serbatoio da 500 m³, precedentemente destinato al gasolio e successivamente utilizzato proprio per lo stoccaggio di OCD STZ, come da comunicazione del gestore prot. n. 180 del 15/01/2014. Tale serbatoio è denominato G2. Da una valutazione media delle fasi transitorie si evince peraltro che 500 m³ di OCD potrebbero non rispondere all'esigenza minima di alimentazione per le fasi di avvio delle due sezioni VL3 e VL4, come si riscontra ad esempio dai quantitativi utilizzati in alcuni casi avvenuti nel corso del 2013:

- dalle ore 02.00 del giorno 07/03/2013 alle ore 19.00 del giorno 07/03/2013 utilizzati circa 350 m³ di OCD per avvio gruppo 3;
 - dalle ore 03.00 del giorno 05/10/2013 alle ore 12.00 del giorno 08/10/2013 utilizzati circa 1400 m³ di OCD per avvio gruppo 4 in due step;
 - dalle ore 24.00 del giorno 05/07/2013 alle ore 13.00 del giorno 06/07/2013 utilizzati circa 300 m³ di OCD per avvio gruppo 3 e dalle ore 02.00 del giorno 05/07/2013 alle ore 12.00 del giorno 06/07/2013 utilizzati circa 500 m³ di OCD per avvio gruppo 4 (totale dei due avvii circa 800 m³);
- Pertanto, lo stoccaggio di OCD a tenore di zolfo inferiore a 0.3% risulta ad oggi effettuato difformemente da quanto riportato nel decreto autorizzativo in riferimento, che prevede lo stoccaggio in un serbatoio da 50000 m³ (SN2) e la movimentazione di olio combustibile per alimentare i gruppi VL3 e VL4 non sembra coerente con la capacità di stoccaggio del serbatoio oggi utilizzato (500 m³).

- 9) Da quanto emerso da ulteriori approfondimenti effettuati sulla documentazione acquisita, nonché da quanto dichiarato dal gestore nel corso del controllo effettuato da ARPA Liguria il 17 febbraio 2014, è emerso il seguente utilizzo dei combustibili, in relazione all'energia elettrica prodotta:

A fronte di un minimo tecnico dichiarato pari a 130 MWe, la fase di avviamento tipica prevede la seguente procedura:

- solo gasolio fino a 3-5 MWe di potenza generata;
- OCD e gasolio da 3-5 MWe di potenza a 10-12 MWe di potenza generata;
- solo OCD da 10-12 MWe di potenza sino a circa 200 MWe di potenza generata;
- OCD e Carbone da 200 MWe di potenza fino ad avviamento di tutti i mulini (sistemi logici).

L'OCD può essere inoltre utilizzato come stabilizzante durante l'esercizio per sopperire ad eventuali avarie o malfunzionamenti di uno o più sistemi logici di iniezione del carbone in caldaia. Su richiesta degli Enti di Controllo, il gestore ha comunicato che attualmente non esiste possibilità tecnica di separare le ceneri (leggere e pesanti) prodotte dalla combustione di carbone, da quelle prodotte dalla combustione di OCD.

- 10) È stato rilevato che per il monitoraggio di alcuni parametri previsti nel PMC per gli scarichi SF1 (solidi sospesi totali, cianuri totali, tensioattivi, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, idrocarburi totali, E. coli, Saggio di tossicità), 2a (BOD5, solidi sospesi totali, E. coli), 2d (COD e idrocarburi totali), 2f (COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, tensioattivi e solidi sospesi totali) e 2h (solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, azoto nitroso, cianuri) non sono state rispettate le metodiche analitiche stabilite dal PMC, tab.33, e dichiarate nei rapporti di prova relativi agli autocontrolli eseguiti dall'Azienda, con riferimento all'aspetto "Campionamento e conservazione dei campioni".

Sulla base di quanto sopra riportato ISPRA, d'intesa con ARPA Liguria, accertano, ai sensi dell'articolo 29-decies commi 3 del decreto legislativo 152/06 e s.m.i., le seguenti non conformità al Decreto Autorizzativo in riferimento:

- a) con riferimento ai precedenti punti 1) e 2): violazione delle prescrizioni di cui al § 10.5 *Rifiuti* del Parere Istruttorio Conclusivo, che costituisce parte integrante dell'AIA, relativamente ai primi tre punti elenco di pag. 206 ("*Si prescrive al Gestore che le aree di deposito temporaneo dei rifiuti debbano avere le seguenti caratteristiche: - essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati; - essere dotate di idonea copertura ovvero i rifiuti devono essere stoccati in contenitori chiusi e a tenuta; - essere adeguatamente protette mediante apposito sistema di canalizzazione, raccolta e allontanamento delle acque meteoriche;*");



- b) con riferimento al precedente punto 3): violazione delle prescrizioni di cui al § 9. *Attività di QA/QC* del Piano di Monitoraggio e Controllo, che costituisce parte integrante dell'AIA, relativamente al paragrafo *Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)* ("I sistemi di misura in continuo delle emissioni (SME) devono essere sottoposti con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, taratura secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 14181:2005 sulla assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura. In accordo al predetto standard, le procedure di assicurazione di qualità delle misure includono le fasi seguenti. - Calibrazione e validazione delle misure (QAL2); Test di verifica annuale (AST); Verifica ordinaria dell'assicurazione di qualità (QAL3).");
- c) con riferimento al precedente punto 4): violazione delle prescrizioni di cui al § 10.4 *Scarichi idrici* del Parere Istruttorio Conclusivo, che costituisce parte integrante dell'AIA, relativamente al terzo capoverso di pag. 205 ("Si prescrive che gli scarichi parziali 2a, 2d, 2f, 2g e 2h siano autorizzati nel rispetto dei valori limite definiti dalla normativa settoriale D.Lgs. 152/06 s.m.i. (tab. III, all. V, parte III, in acque superficiali).");
- d) con riferimento al precedente punto 4): violazione delle prescrizioni di cui al § 10. *Comunicazione dei risultati del piano di monitoraggio e controllo* del Piano di Monitoraggio e Controllo, che costituisce parte integrante dell'AIA, relativamente al paragrafo *Eventuali non conformità* ("In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabilite nell'autorizzazione ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contentitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata all'Ente di controllo con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità. Alla conclusione dell'evento il Gestore dovrà dare comunicazione del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all'evento medesimo.");
- e) con riferimento al precedente punto 4): violazione delle prescrizioni di cui all'Art. 3 *Monitoraggio, vigilanza e controllo*, c. 6 del Decreto di AIA;
- f) con riferimento al precedente punto 5): violazione delle prescrizioni di cui al § 10.4 del Parere Istruttorio Conclusivo, che costituisce parte integrante dell'AIA, relativamente al secondo capoverso di pag. 205 ("Si prescrive che lo scarico finale SF¹ sia autorizzato nel rispetto dei valori limite definiti dalla normativa settoriale D.Lgs. 152/06 s.m.i. (tab. III, all. V, parte III, in acque superficiali, mare).");
- g) con riferimento al precedente punto 6): violazione delle prescrizioni di cui al § 10.3.1 *Emissioni Convogliate* del Parere Istruttorio Conclusivo, che costituisce parte integrante dell'AIA, relativamente alla tabella 10.3.1.2 *Assetto di esercizio 1*, pagg. 187-192.
- h) con riferimento al precedente punto 6): violazione delle prescrizioni di cui al § 10. *Comunicazione dei risultati del piano di monitoraggio e controllo* del Piano di Monitoraggio e Controllo, che costituisce parte integrante dell'AIA, relativamente al paragrafo *Eventuali non conformità* ("In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabilite nell'autorizzazione ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contentitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata all'Ente di controllo con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità. Alla conclusione dell'evento il Gestore dovrà dare comunicazione del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all'evento medesimo.");
- i) con riferimento al precedente punto 6): violazione delle prescrizioni di cui all'Art. 3 *Monitoraggio, vigilanza e controllo*, c. 6 del Decreto di AIA;
- j) con riferimento al precedente punto 7): violazione delle prescrizioni di cui all'Art. 4 *Durata e aggiornamento dell'Autorizzazione*, c. 4 del Decreto di AIA;
- k) con riferimento al precedente punto 8): violazione della prescrizione di cui al PIC parte integrante dell'AIA al § 10.2 "*Combustibili e materie prime*", primo punto elenco a pagina 178;

¹ Lo scarico finale SF1 è stato definito, nella riunione del Gruppo Istruttore del 26 giugno 2012 (prot. CIPPC-00_2012-000634 del 26 giugno 2012), come scarico a mare.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- l) con riferimento al punto 9) si rileva che il possibile utilizzo contemporaneo dei due combustibili autorizzati (OCD e carbone), in casi di malfunzionamenti nell'alimentazione a carbone, è aspetto non regolamentato in AIA, soprattutto nei casi in cui tale utilizzo contemporaneo possa temporalmente estendersi in modo significativo, in assenza di una prescrizione che definisca i limiti applicabili e di una regolamentazione per la caratterizzazione e classificazione delle ceneri da combustione prodotte, attualmente non separabili e non separate;
- m) con riferimento al punto 10): violazione della prescrizione di cui al paragrafo "Metodi di misura degli inquinanti nelle acque di scarico e sotterranee" a pag. 36 del PMC allegato al decreto in riferimento per quanto attiene le modalità di campionamento e di conservazione dei campioni.

In riferimento alle inosservanze esposte ai precedenti punti, la proposta dello scrivente Istituto a Codesta Autorità Competente, d'intesa con ARPA Liguria, ai sensi del comma 6 dell'art.29-decies del D.Lgs.152/06 e s.m.i., è di procedere a diffida nei confronti del gestore ad effettuare le seguenti azioni:

1. provvedere, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida, al completamento dell'adeguamento alla norma UNI EN 14181 per i due SME esistenti a servizio dei punti di emissione VL3 e VL4, VL51 E VL52;
2. trasmettere, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida, una relazione agli enti di controllo per l'analisi del malfunzionamento sullo SME VL4, dando evidenza del rispetto dei necessari requisiti di robustezza ed efficienza del sistema di acquisizione e restituzione dei dati per gli SME VL3 e VL4;
3. trasmettere all'Autorità Competente, entro 15 giorni dalla ricezione della diffida, una relazione dettagliata sulle motivazioni dei costanti superamenti del limite autorizzato per il parametro Bo allo scarico 2h, individuando le soluzioni immediate e di lungo termine per il rientro nei limiti autorizzati;
4. comunicare tempestivamente agli Enti di Controllo e all'Autorità Competente eventuali superamenti dei limiti autorizzati e non conformità alle prescrizioni vigenti;
5. comunicare tempestivamente agli Enti di Controllo e all'Autorità Competente come è attualmente garantita l'alimentazione dei gruppi VL3 e VL4 ad OCD, a tenore di zolfo inferiore all'0.3 %, per fasi di avviamento che richiedono un utilizzo di OCD superiore al quantitativo contenuto nel serbatoio G2;
6. comunicare all'Autorità Competente, per approvazione, una procedura che garantisca la corretta caratterizzazione delle ceneri prodotte dalla combustione di carbone e OCD nei casi di utilizzo simultaneo per periodi significativi;
7. garantire il rispetto della prescrizione di cui al paragrafo "Metodi di misura degli inquinanti nelle acque di scarico e sotterranee" a pag. 36 del PMC allegato al decreto in riferimento per quanto attiene le modalità di campionamento e di conservazione dei campioni.

Infine, anche a seguito delle note ISPRA prot. 29649 del 17/07/2013 e prot. 50056 dell'11/12/2013, si ritiene opportuno segnalare a Codesta Autorità Competente la necessità di prescrivere al gestore l'installazione dello SME al camino E2, stante la non documentata affidabilità nel funzionamento degli SME sui tratti VL3 e VL4 e .

In considerazione del regime sanzionatorio di cui al D.Lgs. 152/06, art. 29-quattordicesimo, comma 2, la presente informativa, a conclusione dell'accertamento effettuato, è inviata anche alla Procura della Repubblica competente per territorio. Alla medesima Procura ARPA Liguria provvederà alla trasmissione di apposita comunicazione, per effetto delle attività di Polizia Giudiziaria.

Si comunica che i verbali, già trasmessi in copia, sono disponibili in originale presso ISPRA e presso ARPA Liguria.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. Alfredo Pini

DGpostacertificata

Da: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Inviato: venerdì 21 febbraio 2014 13:00
A: arpal@pec.arpal.gov.it; aia@pec.minambiente.it;
prot.procura.savona@giustiziacert.it
Oggetto: AIA DECRETO MINISTRO 0000227 DEL 14/12/2012 CENTRALE TERMOELETTRICA
TIRRENO POWER DI VADO LIGURE E QUILIANO - COMUNICAZIONE ESITO
ATTIVITA CONTROLLO ORDINARIO 28 29 30/01/2014 E 17/02/2014 - FIRMA PINI
[iride]239604[/iride] [prot]2014/8106[/prot]
Allegati: _00298500-0.pdf; datiiride.xml

Protocollo n. 8106 del 21/02/2014 Oggetto: AIA DECRETO MINISTRO 0000227 DEL
14/12/2012 CENTRALE TERMOELETTRICA TIRRENO POWER DI VADO LIGURE E QUILIANO
- COMUNICAZIONE ESITO ATTIVITA CONTROLLO ORDINARIO 28 29 30/01/2014 E
17/02/2014 - FIRMA PINI Origine: PARTENZA Destinatari,MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO
E MARE, PROCURA REPUBBLICA SAVONA, ARPA LIGURIA